

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LAUREATI LUISS

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 29 MARZO 2017

## **Art. 1) Denominazione**

E' costituita in Roma, l'Associazione Laureati LUISS – ALL, di seguito indicata “l'Associazione”, con sede legale in viale Pola n.12.

L'Associazione può sciogliersi con deliberazione della maggioranza qualificata dell'Assemblea, che indica i liquidatori. Il patrimonio residuo è versato alla LUISS per la concessione di borse di studio.

## **Art. 2) Scopi dell'Associazione**

L'Associazione non ha fini di lucro e non persegue fini politici. Essa si propone:

- a) di promuovere i rapporti tra i soci e tra questi e l'Università ed i contesti professionali;
- b) di promuovere l'immagine dei laureati della Luiss Guido Carli, le loro specificità culturali, mediante opportune iniziative orientate alla loro crescita professionale;
- c) di collaborare con l'Università al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei laureati e di promuovere l'afflusso di risorse che incrementino le opportunità per l'Ateneo di perseguire i propri scopi istituzionali, ove occorra anche organizzando iniziative e attività di natura commerciale;

La Carta dei valori associativi è il regolamento che indica i valori nei quali i soci si riconoscono e all'insegna dei quali apportano il proprio contributo partecipativo.

## **Art. 3) Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dai contributi di persone fisiche e giuridiche che intendono partecipare alle sue attività.

## **Art. 4) Soci**

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla richiesta di adesione, alla sottoscrizione della Carta dei valori associativi e al pagamento della quota associativa.

Possono essere soci i laureati, anche triennali, dell'Università e coloro che abbiano conseguito uno dei titoli indicati nel regolamento associativo, all'interno del sistema formativo LUISS.

L'ammissione all'Associazione è gratuita per l'anno di laurea.

L'Associazione è composta dai soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Sono soci ordinari coloro in regola con le modalità di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento associativo.

Sono soci sostenitori tutti i soci ordinari che versino annualmente una quota associativa pari almeno a cinque volte la quota annuale.

Sono soci benemeriti tutti i soci ordinari che devolvano all'Associazione un contributo *una tantum* pari almeno a 100 volte la quota associativa annuale. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa ed acquisiscono il diritto di far parte dell'Associazione a tempo indeterminato.

Su proposta motivata del Presidente, la Giunta nomina, con il voto favorevole di due terzi dei presenti, soci onorari qualificati esponenti del mondo della cultura e accademico, professionale e imprenditoriale, anche non laureati presso la LUISS Guido Carli. L'associazione onoraria è gratuita.

La qualifica di Socio è requisito essenziale per l'accesso alle cariche sociali.

Il regolamento associativo disciplina requisiti, modalità e procedure per l'associazione, nonché l'importo delle quote associative.

La perdita della qualità di Socio avviene per recesso, morosità o esclusione.

Il Socio comunica per iscritto il suo recesso.

Il socio moroso perde la qualità di socio dall'anno successivo a quello del versamento dell'ultima quota associativa.

Un socio può essere escluso, con motivata delibera della Giunta, audite le ragioni dell'interessato, che può ricorrere entro trenta giorni al Comitato dei Garanti.

## **Art. 6) Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea;
- b) Giunta;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Presidente;
- e) Vice Presidenti;
- f) Segretario Generale;

- g) Tesoriere;
- h) Collegio dei Revisori dei conti;
- i) Comitato dei Garanti.

#### **Art. 7) *Assemblea dei soci***

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa e si riunisce su convocazione del Presidente. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, da uno dei Vice Presidenti. In assenza di entrambi, al fine del regolare svolgimento della stessa, le funzioni di presidenza dell'Assemblea sono svolte dal Segretario generale. Un numero non inferiore al venti per cento può chiederne la convocazione.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno entro il mese di luglio per l'approvazione del bilancio, mediante preavviso inviato, con comunicazione cartacea o via email, almeno venti giorni prima della data di riunione; essa può riunirsi in sessione straordinaria, e con le stesse modalità di preavviso, quando la Giunta ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un quarto dei soci. Ogni socio presente può rappresentare un solo delegante.

Competono all'Assemblea:

- a) l'elezione della Giunta e del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la determinazione, alla scadenza dell'Associazione, delle modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori;
- e) l'approvazione del regolamento elettorale.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, presieduta dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti, è validamente costituita in prima convocazione, purché siano presenti, personalmente o per delega, i due quinti dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione con qualunque numero dei soci con diritto di voto per l'Assemblea ordinaria e con la presenza di almeno un decimo dei soci con diritto di voto per l'Assemblea straordinaria.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera se favorevoli due terzi dei soci partecipanti con diritto di voto, presenti personalmente o con delega.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie, ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione, ovvero allo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e diritto di voto in Assemblea tutti i soci, secondo le modalità indicate dal regolamento elettorale.

#### **Art. 8) *Presidente***

Il Presidente è eletto, tra i Soci, dall'Assemblea, su proposta della Commissione di designazione, sentita la LUISS Guido Carli.

Il Presidente rappresenta l'Associazione.

Dura in carica due anni.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e dell'Assemblea e ne predispone l'ordine del giorno.

È garante dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta.

Sovrintende alla realizzazione dei programmi e delle iniziative.

Propone alla Giunta i componenti degli organi sociali.

Trasmette alla LUISS Guido Carli i regolamenti approvati dalla Giunta.

Laddove ricorrano gravi circostanze, su iniziative della Commissione di designazione, sentita la LUISS Guido Carli, o su iniziativa di almeno un terzo dei soci, l'Assemblea delibera la revoca del Presidente e nomina Presidente *pro tempore* uno tra i dieci componenti di Giunta nominati.

#### **Art. 9) *Vice Presidenti***

Su proposta del Presidente, la Giunta nomina fino a due Vice Presidenti. Questi operano su delega del Presidente e cessano dalla funzione alla fine del suo mandato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, rappresentano l'Associazione e svolgono congiuntamente la supplenza.

#### **Art. 10) *Commissione di designazione***

La Commissione di designazione è composta dai *Past President* rieletti che hanno completato regolarmente il secondo mandato presidenziale. Essa è convocata d'ufficio nell'ultimo semestre di mandato e dura in carica fino alla nomina del Presidente.

Al fine di raggiungere il più ampio consenso dei Soci, la Commissione di designazione propone il candidato Presidente e indica alla LUISS Guido Carli i dieci componenti di Giunta nominati.

#### **Art. 11) *Giunta***

La Giunta è l'organo di governo dell'Associazione e svolge una funzione consultiva, deliberativa e di indirizzo. Dura in carica due anni. È costituita da 30 componenti, di cui dieci nominati dalla LUISS - Guido Carli. I restanti venti sono eletti dall'Assemblea nell'ambito di una lista proposta dal Presidente. All'interno della Giunta è assicurata la rappresentatività dei

soci in relazione al possesso dei titoli accademici che legittimano all'associazione.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, o, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei Vice Presidenti. I componenti della Giunta che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio. Qualora nel corso del biennio vengano a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più componenti della Giunta, la LUISS Guido Carli, per la quota dei 10 componenti nominati, o il Presidente nominano i nuovi componenti. I componenti di Giunta nominati dal Presidente fanno parte della Giunta solo con parere consultivo, finché l'Assemblea non provvede a nominarli membri effettivi e per tutta la durata del mandato concesso ai membri sostituiti. Qualora per dimissioni o altre cause venissero a mancare la metà più uno dei componenti della Giunta, essa è da ritenersi dimissionaria nel suo complesso e si procede alla nomina della nuova Giunta.

Competono alla Giunta:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
- b) la nomina dei membri del Comitato dei Garanti;
- c) la definizione e l'adozione dei programmi di attività dell'Associazione, su proposta del Presidente;
- d) le proposte di modifica dello statuto;
- e) la nomina dei Vice Presidenti, su proposta del Presidente;
- f) le misure dei contributi associativi e degli eventuali contributi straordinari;
- g) la redazione del progetto di bilancio annuale;
- h) l'esclusione o decadenza dei soci;
- i) la disciplina con regolamento dei Gruppi territoriali e delle sezioni tematiche;
- j) la nomina o la revoca del Segretario generale su proposta del Presidente;
- k) l'approvazione dei regolamenti proposti dal Presidente.

#### **Art. 12) Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Cura la realizzazione dei programmi e delle iniziative deliberate dalla Giunta, in conformità dello Statuto e dei regolamenti. Promuove e coordina le attività dei Gruppi territoriali e delle sezioni tematiche. È nominato dalla Giunta, su proposta del Presidente. Il suo mandato coincide con quello del Presidente; dura in carica due anni ed è composto da:

- a) il Presidente;
- b) fino a due Vice Presidenti;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Tesoriere;
- e) il rappresentante designato dalla LUISS - Guido Carli;
- f) i consiglieri incaricati;

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive, decadono dall'ufficio ed il Presidente ne propone alla Giunta la sostituzione.

Se per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà più uno dei componenti, il Consiglio direttivo decade. Il Presidente convoca la Giunta per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, di uno dei Vice Presidenti, per iniziativa del Presidente stesso.

Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 13) Segretario Generale**

Entro un mese dall'elezione, su proposta del Presidente, la Giunta nomina il Segretario generale.

Il Segretario generale coordina il personale dell'Associazione secondo le istruzioni impartite dal Consiglio direttivo, cura la realizzazione delle iniziative proposte dai Consiglieri incaricati, assicura il raccordo tra l'Associazione e l'Università, redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione, accerta la sussistenza dei quorum e dei numeri legali richiesti dallo Statuto in caso di deliberazione. Il Segretario generale esercita, altresì, le altre funzioni espressamente attribuite dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

#### **Art. 14) Tesoriere**

Entro un mese dall'elezione, su proposta del Presidente, la Giunta nomina il Tesoriere.

Con regolamento sono disciplinati compiti e funzioni del Tesoriere.

#### **Art. 15) Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un numero di supplenti fino ad un massimo di due, eletti tra gli aventi diritto al voto fra i soci ordinari, che abbiano titoli professionali idonei. Il Collegio elegge un suo Presidente. Esso ha per compito la revisione della gestione economico-patrimoniale dell'Associazione sotto il profilo della correttezza formale nonché della coerenza dell'allocazione delle risorse rispetto agli indirizzi deliberati dalla Giunta.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e presentano all'Assemblea una relazione illustrativa del bilancio.

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più membri del Collegio subentrano, come effettivi, i membri supplenti il cui ufficio sarà attribuito al primo dei non eletti.

**Art. 16) Comitato dei Garanti**

Il socio che ritenga lesi i diritti associativi può adire il Comitato dei Garanti. Il Comitato dei Garanti è formato da almeno tre componenti nominati dalla Giunta. Ad esso sono delegate, per la conciliazione, le controversie tra i soci e tra questi l'Associazione comunque originate nell'ambito del rapporto associativo. Il Comitato assume le determinazioni secondo equità ed esse sono vincolanti per le parti e non appellabili. E' escluso, pertanto, il ricorso all'Autorità Giudiziaria, salvo che per ottenere un titolo esecutivo delle determinazioni del Comitato.

Le determinazioni assunte irrisolte, con carattere di amichevole composizione e senza formalità di procedura, sono comunicate alle parti entro novanta giorni dal deferimento della vertenza.

**Art. 17) Esercizio sociale**

L'esercizio dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno solare.

**Art. 18) Rinvio al Codice civile**

Per quanto non previsto dallo Statuto, si rinvia al Codice civile.

**Disposizione transitoria**

*Le parti del presente Statuto relative alla nomina del Presidente e alla elezione e alla nomina dei componenti della Giunta entrano in vigore allo scadere del biennio della presidenza in corso al 29 marzo 2017.*